

## ***Legge sull'erboristeria: un passo avanti e tre indietro?***

**di Maurizio Pedrazzini Presidente Erboristi F.E.I. Parma**

**Sul testo di Disciplina del Settore Erboristico approvato dalla Camera dei Deputati il 16 marzo u.s. si sono sentiti e letti diversi commenti e interpretazioni, che vanno dall'entusiasmo fino alla bocciatura totale.**

**L'atteggiamento prevalente, però, almeno sulla stampa specializzata, sembra essere di contenuta soddisfazione, basata su un ragionamento che suona pressappoco così: piuttosto che niente, è meglio anche un testo come questo, discutibile, ma almeno esistente e in grado di farci uscire dall'incertezza vigente nel settore. Un giudizio, insomma, né del tutto positivo, né del tutto negativo, che si potrebbe definire di carattere più politico che di merito, nel senso che si dà più valore al fatto che dopo 25 anni finalmente una legge si è fatta che non al contenuto della stessa e agli effetti che potrà avere nel settore e sul futuro del nostro lavoro.**

**Dico subito, che a me, come erborista, ma anche come cittadino che vuole avere libertà di scegliere come difendere la propria salute, questo cauto e un po' ambiguo ottimismo sembra del tutto immotivato, se solo si fa il piccolo sforzo di leggere il testo approvato con un minimo di attenzione. Ometto anche di commentare entusiasmi e profusioni di elogi e ringraziamenti agli artefici della legge, poiché mi pare si commentino da sé.**

**Inoltre, non ci si può esimere da una valutazione complessiva dell'elaborato.**

**Su questo argomento risulta estremamente utile e chiarificante il confronto con il testo approvato all'unanimità alla Camera nella precedente legislatura, poi stoppato dalla lobby trasversale medico - farmaceutica (ricordate i convegni e i tonanti pronunciamenti contro quel testo?). Ebbene, da quel testo, pur esso, va detto, scritto in burocratese e pieno di punti oscuri, emergeva comunque una configurazione della professione e del prodotto erboristico sostanzialmente positiva; anche se ancora assai restrittiva rispetto al livello professionale raggiunto dal settore e al profilo della laurea in Tecniche Erboristiche Era sicuramente una legge più che accettabile e passibile di ulteriori miglioramenti. (Non a caso l'hanno bloccata).**

**Col testo attuale la situazione è completamente rovesciata.**

**Apparentemente struttura e linguaggio sono gli stessi, ma la sostanza cambia radicalmente: non compare praticamente alcuna definizione positiva della figura dell'erborista, cosa che ci si sarebbe legittimamente aspettati, visti i progressi dei corsi di laurea in Tecniche Erboristiche e del settore nel suo insieme.; ma, cosa ancor peggiore, si traccia una definizione di prodotto erboristico totalmente negativa, questa si ben delineata, tale da spaventare qualsiasi consumatore come qualsiasi produttore.**

**E dato che il prodotto erboristico è lo strumento che dà sostanza e corpo alla professione, ne consegue non dico uno svuotamento, ma addirittura una connotazione negativa della stessa professione pericolosa per la salute pubblica, quasi gli erboristi fossero spacciatori di stupefacenti o venditori di sostanze accertatamene nocive per la salute come il tabacco! Tutto ciò mentre su internet chiunque può acquistare di tutto e**

in certi negozi si vendono tranquillamente come gadgets piante e semi di piante ad azione psicotropa – allucinogena, senza che nessuno abbia niente da eccepire.

Naturalmente l'indigesto manicaretto è stato ben condito con abbondanti proclami di buone intenzioni in sede di dibattito e mirabolanti promesse di un luminoso futuro, però quello che rimane non sono le dichiarazioni di intenti ma gli articoli della legge e gli effetti concreti che essi produrranno.

Questi articoli, nella loro essenza sono una vera e propria punizione per tutti coloro che vogliono praticare legittimamente e seriamente la professione di erborista, siano essi diplomati secondo la legge del '31, siano essi laureati con i nuovi corsi istituiti dal '96, e un vero e proprio premio per gli interessi forti e i venditori di scatolette.

Qualcuno ha anche commentato con favore il fatto che dalla stesura definitiva siano scomparse alcune formulazioni palesemente cervelotiche e/o provocatorie, non vedendo, o fingendo di non vedere, che certe provocazioni erano il classico specchietto per le allodole, messo lì a bella posta per distogliere l'attenzione dalla sostanza dei problemi e costringere la categoria a difendersi su un terreno sempre più scivoloso, subendo poi un corposo arretramento su punti qualificanti dopo aver speso tutte le energie per parare colpi bassi.

Non si dimentichi, peraltro, che senza la ferma posizione della F.E.I. qualcuna di queste astruserie provocatorie sarebbe senz'altro rimasta nel testo definitivo e magari qualcuno che adesso gioisce per questo testo ce l'avrebbe presentata come il solito male minore.

Fatte queste indispensabili premesse, vediamo da vicino alcuni punti nodali del testo approvato alla Camera nel marzo scorso.

**ERBORISTA:** “venditore di erbe medicinali, semplicista; competente di erboristeria”;

**ERBORISTERIA:** “l'arte di raccogliere, preparare e smerciare piante medicinali e aromatiche, spontanee e coltivate, bottega di semplicista”.

Non sono articoli della legge, purtroppo, ma definizioni del vocabolario della lingua italiana di Devoto – Oli. Concetti chiari, concisi, oserei dire di buon senso, molto aderenti alla realtà. Qualsiasi norma dovrebbe partire dalla coerenza con la realtà, regolandola ma non negandola nei fatti; se una legge fa a pugni con la realtà, col buon senso e con la ragione è difficile che sia una buona legge. Le definizioni del Devoto – Oli avrebbero potuto essere i primi due articoli della legge, tali e quali; tutti avrebbero capito, gli erboristi avrebbero fatto gli erboristi, i fruttivendoli i fruttivendoli, i farmacisti i farmacisti; troppo bello, razionale, rispettoso per tutti per essere vero, bisognava necessariamente complicare le cose. Così ecco i primi due articoli del testo (che per comodità d'ora in poi chiameremo “la legge”):

**Art.1 - La presente legge disciplina:**

- a) *le attività di coltivazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati, che per loro natura, trovano motivo d'uso con la denominazione di prodotto erboristico;*

**Non bastava fermarsi a “relativi derivati”?**

**Ragione, buon senso e aderenza alla realtà direbbero di sì; perché allora è stato aggiunto il resto?**

La risposta è qualche riga sotto all'art.2 che recita: **1) Ai fini della presente legge si intendono:**

**a) per prodotti erboristici, i prodotti a base di piante officinali singole e in miscela o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche, diversi dai medicinali, integratori alimentari, prodotti cosmetici, prodotti aromatici e coloranti, intesi a favorire lo stato di benessere dell'organismo umano o animale; conseguentemente i prodotti erboristici alla dose utilizzata, non possono vantare attività terapeutica o nutrizionale.**

Ora nessuno è in grado di dare una definizione precisa e razionalmente accettabile del concetto di **“finalità salutistica”** né del concetto **“favorire lo stato di benessere dell'organismo umano e animale”**, cosicché gli enunciati positivi di questo articolo sono nei fatti privi di contenuto, delle scatole vuote. In compenso, sono molto chiari gli enunciati negativi: i prodotti erboristici non sono medicinali, non sono integratori alimentari, non cosmetici, non prodotti aromatici e non coloranti, quindi, stringente conseguenza, non possono vantare né attività terapeutica né attività nutrizionale. In altre parole, i prodotti erboristici **non sono nulla**, quindi non possono vantare ovviamente nessuna attività. E, udite udite, per la normativa europea a cui tutti gli stati membri si devono conformare qualsiasi prodotto destinato all'organismo umano o animale o è alimento o è farmaco, *tertium non datur* cosicché la legge di cui stiamo discutendo regola il nulla. O meglio, definisce come strumento della professione di erborista un qualche cosa che non esiste né in linea di principio né in linea di fatto, e che se anche esistesse non potrebbe essere né prodotto né venduto perché la normativa europea, prevalente su quelle nazionali, non lo consente.

**C'era bisogno di fare una legge per regolamentare il nulla?**

Per gli erboristi e per i consumatori di prodotti erboristici sicuramente no; per qualche corporazione forte e per qualche robusto appetito commerciale probabilmente sì, dato che così si elimina *ope legis*, la scomoda concorrenza dell'unica figura competente in materia di erboristeria, cioè l'erborista diplomato o laureato e dunque poi fare il bello e cattivo tempo, nominandosi esperto di erboristeria, fitoterapia *et similia*.

Il nostro viaggio nella legge potrebbe anche fermarsi qui. Tutto il resto viene di conseguenza e non meriterebbe ulteriore discussione, se non fosse che queste norme sono le norme che dovrebbero regolamentare la nostra professione, cioè il nostro pane quotidiano, nei prossimi decenni e quindi vale la pena di ragionare a fondo.

Prima di proseguire, però, occorre ben fissare un punto fermo: questa legge sarà pure scientificamente insostenibile, razionalmente insensata, tecnicamente un pastrocchio, ma tutto ciò non è privo di scopo. C'è un obiettivo ben preciso a cui un simile testo è funzionale, quello di distruggere alla radice la professionalità dell'erborista e con essa il ruolo chiave che gli erboristi hanno in un mercato che, peraltro, è stato da loro creato così da spostare agevolmente la domanda dall'erboristeria alla farmacia da un lato e alla grande distribuzione dall'altro. Colpo di bacchetta magica e oplà, l'erborista si deve fare tre anni di università e sottostare a regole kafkiane per vendere il nulla, il fruttivendolo, il tabacchino, il

pizzicagnolo o il supermercato possono vendere tutto quello che vogliono sotto forma di alimento o integratore alimentare, il farmacista, senza aver mai visto una pianta in vita sua, diventa improvvisamente esperto in fitoterapia: e qualcuno è pure contento che “la legge” sia andata più avanti che mai in passato.

Ma armiamoci di pazienza e proseguiamo nell’esame del testo. Ecco l’art.3.

**Art. 3 – 1) Le piante, le loro parti, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come talli o come materie prime da cui ottenere i prodotti erboristici sono ricompresi in una tabella, predisposta e aggiornata ai sensi del presente articolo.**

**2) – La tabella di cui al comma 1 è predisposta con decreto non regolamentare del Ministero delle politiche agricole e forestali, su proposta della Commissione di cui all’art. 16, da emanare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**3) – La tabella di cui al comma 1 riporta ove necessario la dose massima per parte di pianta e per tipo di derivato alla quale le singole piante, le loro parti e droghe possono essere utilizzate come prodotti erboristici ai sensi della lettera a) dell’art. 2. La tabella di cui al comma 1 riporta anche i criteri di purezza ed altri requisiti obbligatori delle piante, delle loro parti, droghe e di altri prodotti naturali elencati e le relative metodiche analitiche.**

**4) – La tabella di cui al comma 1 è aggiornata almeno una volta l’anno con decreto non regolamentare del Ministro della Salute, adottato d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della Commissione di cui all’art.16.**

Fermiamoci qui, per ora e mettiamoci nei panni di un’ipotetica impresa che (masochisticamente) decidesse di lanciare un prodotto erboristico qualsiasi: questa dopo aver affrontato tutti gli investimenti necessari all’operazione, dovrebbe commercializzare un prodotto che non può vantare attività nutrizionali né proprietà terapeutiche, pertanto sottoposto a limiti di dosaggio stabiliti “**ove necessario**” (cioè non si sa quando, come e perché) dalla commissione dell’art.16, col rischio di vederselo togliere dalla tabella magari l’anno dopo, con la dicitura in etichetta “**prodotto erboristico**”, perciò “**senza attività terapeutica documentata**” (art. 9 co.1) e “**bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara identificazione da parte del consumatore**” (art.9 co.3), un bel marchio d’infamia, neanche si trattasse di un prodotto letale o tossico e nocivo; alla fine di tutto dovrebbe sperare di trovare dei consumatori disposti a spendere soldi per un simile prodotto e magari, dopo esserci riuscita con un massiccio investimento pubblicitario (chè con la pubblicità si può vendere di tutto, anche la polverina magica che rende più belli, più intelligenti, più fortunati) vedersi costretta a ritirare il prodotto a causa del necessario adeguamento alle superiori norme della Comunità Europea che non ammettono un simile prodotto.

Probabilmente è più facile e più remunerativo vendere sabbia agli abitanti del Sahara o frigoriferi ai pinguini dell’Antartide.

E se ciò non bastasse, si può andare a vedere la composizione della Commissione dell’art. 16:

Art. 16 .

- 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali e delle attività**

**produttive, nomina una Commissione tecnico-scientifica composta di quindici membri.**

**2. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto superiore di sanità o da un funzionario dello stesso Istituto da lui delegato ed è composta da:**

**a) quattro membri esperti nelle discipline attinenti alla valutazione delle caratteristiche delle piante officinali ed alla loro commercializzazione, designati, due dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali e uno dal Ministro delle attività produttive;**

**b) tre membri esperti nelle materie di cui alla lettera a), individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra docenti dei corsi di laurea che contemplano nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;**

**c) sette membri designati:**

**1) uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, chirurghi e degli odontoiatri;**

**2) uno dai produttori erboristici;**

**3) due dalle associazioni di categoria degli erboristi che esercitano la gestione del commercio al dettaglio dei prodotti erboristici;**

**4) uno dalla Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani;**

**5) uno dalle organizzazioni professionali agricole**

**6) uno dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.**

Già che c'eravamo, invece di soli quindici membri ci si poteva mettere qualche altro membro e inserire, che so, un rappresentante dei veterinari, uno delle ostetriche, uno o due della ristorazione, da uno a tre dell'industria dei cosmetici e dei profumi, uno dei parrucchieri e uno dell'industria dei coloranti, tutte attività che bene o male possono avere a che fare con le piante officinali e aromatiche. Del resto che differenza fa tra una minoranza di due su quindici membri e una di due su venticinque?

Scherzi a parte, questa sarebbe una Commissione per il prodotto erboristico?

Più che altro assomiglia a una pistola carica puntata contro l'erboristeria, con due o tre colpi a salve, quelli degli erboristi e casualmente di qualche esperto proveniente dall'Università, e dieci o dodici pallottole vere, sempre pronte a colpire non appena una qualsiasi pianta possa dare fastidio a qualche interesse forte. Tanto più, in quanto la formula "**ove necessario**" (art.3, co.3) non dice nulla e lascia spazio al puro arbitrio. Chi stabilirà la necessità? E' presto detto: le sapienti e ben orchestrate campagne di terrorismo mediatico che ben individuabili gruppi di interesse promuovono e sempre più promuoveranno per appropriarsi di piante e prodotti appetibili o per eliminare da qualsiasi mercato quelli che danno fastidio.

E ancora: che cosa hanno a che fare con un prodotto che non può vantare attività terapeutica dei rappresentanti dei medici, dei chirurghi, degli odontoiatri, dei titolari di farmacia e dei farmacisti non titolari? **E' una commissione per il prodotto erboristico o una commissione per il prodotto farmaceutico?** Non risulta che nelle commissioni sui farmaci ci siano rappresentanti degli erboristi, sebbene l'industria farmaceutica utilizzi tuttora piante e derivati di piante come materia prima o semilavorati. E allora?

Mi fermerei qui anche se il testo è costellato di numerose altre chicche che meriterebbero pur esse altrettanta attenzione.

Solo un paio di noterelle, giusto per completare l'edificante quadretto.

Che dire dell'art.21, comma 4?

**Art. 21 - comma 4. *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'art.14, effettua la pubblicità dei prodotti erboristici inducendo in errore l'acquirente sulle caratteristiche e proprietà del prodotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 105.000 euro, con il sequestro e la distruzione del prodotto.***

Temo che nemmeno lo spaccio di stupefacenti, al di là della sanzione penale, peraltro assai evanescente, sia colpito con sanzioni amministrative pecuniarie così ingenti.

E si badi che qui si contravviene alla legge se solo si attribuiscono al prodotto erboristico delle proprietà che di fatto esso ha ( a meno che la famigerata commissione, come è più prevedibile, non metta nella famosa tabella di cui all'art.2 dei limiti di dosaggio tali da rendere qualsiasi prodotto erboristico ancora più inattivo dell'acqua del rubinetto).

Facciamo un esempio concreto, un ipotetico estratto di salvia o le foglie di salvia stesse.

Il pizzicagnolo o il supermercato possono attribuire al prodotto tutte le proprietà nutrizionali che gli pare, comprese quella di contenere dei fitoestrogeni; il farmacista può vendere, essendo operatore sanitario, le stesse cose con la dicitura "prodotto omeopatico", "galenico", "preparazione magistrale" e dire quello che gli pare; l'erborista, e/o il produttore di prodotti erboristici, se solo si azzardano a dire qualcosa possono immediatamente essere tacciati di "***Indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto***" e di attribuire allo stesso proprietà e funzioni diverse da quelle indicate dall'art. 2, comma 1, lett.a) (art.14).

In altre parole, attribuire alla salvia o a un prodotto a base di salvia caratteristiche e proprietà che esso effettivamente possiede, cioè dire la verità, potrebbe costare all'erborista o al produttore, se fa una pubblicità veritiera, dai 26.000 ai 105.000 euro, a prescindere dal fatto che vi sia un reato (perché, anche se siamo in Italia, è ancora difficile che il dire la verità possa essere considerato reato).

Naturalmente i demiurghi che stanno con grande impegno costruendo il luminoso futuro dell'erboristeria italiana hanno già pronta la soluzione al problema su accennato: stabilire limiti di dosaggio dei prodotti erboristici tali da renderli assolutamente inattivi sia sul fronte nutrizionale che su quello potenzialmente terapeutico e accompagnarvi un dizionarietto obbligatorio dei termini e delle locuzioni usabili per non incorrere nelle sanzioni di cui sopra. Inutile dire che saranno termini e locuzioni tali da scoraggiare inesorabilmente anche il più volenteroso dei consumatori.

**Dopo di che il cerchio è finalmente chiuso, con la demolizione della professionalità dell'erborista e lo spezzettamento di un settore oggi unitario in tre tronconi: uno nelle mani del monopolio farmaceutico, a cui basterà giocherellare con concetti come quello di terapia e attività farmacologia e con lo slogan pubblicitario “solo in farmacia”, per garantirsi vendite, assenza di concorrenza, prezzi di monopolio e quindi extraprofitti; un secondo nelle mani della grande distribuzione, dove si punterà su prodotti pseudo erboristici di basso contenuto, basso prezzo e alti fatturati garantiti dalle tecniche di mass marketing e dalla pubblicità massiccia; e, infine, un terzo, classico vaso di coccio tra i vasi di ferro, lasciato generosamente agli intrepidi erboristi, i quali dovranno fare i salti mortali per riuscire a fare quello che fanno oggi, con l'arretratissima legge promulgata nell'anno IX dell'era fascista, con relativa tranquillità, cioè fornire ai consumatori erbe e derivati di buona qualità. Già perché, a dispetto del ritornello che si continua a ripetere da più parti, che il nostro settore sarebbe senza leggi, quindi anarchico, in realtà la legge esistente e la giurisprudenza che ne è derivata proprio questo consentono di fare all'erborista. Il che è meno di quello che lo sviluppo culturale e scientifico degli erboristi consentirebbero e meno di ciò che il consumatore contemporaneo richiede loro, ma sicuramente è molto di più di quello che la “riforma” di cui si sta discutendo consentirebbe loro di fare.**

***Per concludere: siamo proprio sicuri di avere fatto il 16 marzo un passo avanti, anche se parziale?***

**A me pare proprio che abbiamo fatto, non uno, ma tre o quattro bei passi indietro; però sarei ben felice se qualcuno mi dimostrasse il contrario, non i soliti proclami di buone intenzioni o con gli ancor più triti ammonimenti a non pretendere la luna, ma con solidi e concreti argomenti.**

**Maurizio Pedrazzini**

**Erborista**

**Presidente provinciale F.E.I. - Parma**